



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Dipartimento della Funzione Pubblica  
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale  
 Direzione centrale per le risorse umane  
 Via Ciro il Grande, 21  
 00144 Roma  
 ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze  
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
 Stato /IGOP  
 Via XX settembre, 97  
 00187 ROMA  
 rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2020 del personale dell'Area medica.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001.

Al riguardo, con riferimento alle erogazioni *pro quota* del trattamento accessorio e a qualunque altra quota parziale di compenso erogato, si confermano alcune perplessità già manifestate in occasione delle certificazioni del CCNI 2017,2018 e 2019 con riferimento alle erogazioni pro quota della retribuzione di risultato. (Cfr. art 8 dell'ipotesi) Sul punto si prende atto di quanto riportato nella relazione illustrativa con riferimento alla preventiva verifica del raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione della prestazione individuale.

Tuttavia, si rammenta che l'art. 14, comma 6, del decreto n. 150 del 2009, prevede che *“la validazione della Relazione sulla performance (...) è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito”* e la Corte dei Conti stabilisce che *“La corresponsione alla dirigenza della retribuzione di risultato, così come previsto dal d.lgs. n. 150/2009 e dal contratto individuale di lavoro (art. 6 e 7), presuppone la previa verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Il quadro normativo, (...) non consente che in attesa dell'avvio e della conclusione del procedimento di valutazione siano liquidati degli acconti delle premialità in questione.”* (Cfr. ex multis Corte dei Conti SRC Sardegna Sent.n.12/2020; Corte di Cassazione n.28404/2017)

Nei limiti di quanto sopra e con le modifiche richieste nell'allegata nota prot.n. 242442/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0058386 A-

del 07/09/2021



35586911

Roma,

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata n. 231589/2021 e 231313/2021

Allegati:

Risposta a Nota n. 53938 del 12/08/2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione collettiva  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi Accordo integrativo per il personale dell'area medica- anno 2020

Con nota indicata in epigrafe, codesto Dipartimento ha trasmesso l'ipotesi di accordo relativa alla distribuzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area medica, per l'anno 2020, sottoscritta in data 14/07/2021.

La suddetta ipotesi è corredata dalle relazioni, illustrativa e tecnico - finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dal verbale del Collegio dei Sindaci n. 30 della seduta del 05/08/2021, con il quale tale organo ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità nel fondo risorse decentrate pari ad euro 34.377.794,38, il cui ammontare risulta incrementato, rispetto al Fondo dell'anno precedente, per un importo complessivo pari ad euro 2.078.818,95, in relazione agli incrementi contrattuali (di

cui euro 1.385.879,30 riferiti alle annualità 2018 e 2019, da considerare una tantum) previsti dall'art. 97, comma 1, del CCNL Area Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018.

Al riguardo, circa la costituzione del Fondo, verificato che detti incrementi sono stati determinati nel rispetto delle previsioni contrattuali (1,63% del monte salari per l'anno 2015), si riscontra la corretta determinazione nel rispetto dei limiti al trattamento economico accessorio previsti da ultimo dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 (*“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 165/2001”*) e di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del d.l. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12 del 11 febbraio 2019.

Quanto alle modalità di utilizzo attraverso le predette risorse, nel rinviare alle valutazioni di codesto Dipartimento, si evidenzia che le specifiche finalizzazioni appaiono coerenti con quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

Si fa presente, infine, che la dichiarazione congiunta prevista nell'accordo in esame - secondo la quale, in considerazione della grave carenza di personale medico e nelle more dell'espletamento delle procedure selettive per il reclutamento di medici di II livello, le parti ritengono necessario aprire un tavolo volto all'individuazione di un idoneo sistema incentivante per il personale medico, al quale conferire incarichi di coordinamento ad interim, con risorse aggiuntive sul Fondo 2021 rispetto a quello del 2020 - non si può ritenere assentibile nell'attuale formulazione.

Ciò in quanto le disposizioni limitative vigenti sul trattamento accessorio, di cui all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, non consentono di appostare ulteriori risorse ad incremento dei fondi della contrattazione integrativa, se non in relazione alle specifiche casistiche puntualmente individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 11, comma 1, del d.l. n. 135/2020 (incrementi contrattuali e assunzioni in deroga). Pertanto, eventuali nuovi sistemi incentivanti per il personale medico non potranno che essere contrattati nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo dell'area medica, come individuate sulla base della normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la citata dichiarazione congiunta, in sede di sottoscrizione definitiva, debba essere riformulata in coerenza con quanto sopra evidenziato.

Tanto premesso, ferme restando le valutazioni di codesto Dipartimento, per quanto di competenza, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere corso, nei limiti ed alle condizioni indicate nella presente nota.

Il Ragioniere Generale dello Stato

